



IL REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA PUNTUALE

**11.05.2018 - TARIFFA PUNTUALE:
STRUMENTI E OPPORTUNITA'**

Francesca Bellaera

Servizio Giuridico dell'Ambiente, rifiuti,
bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali

Regione Emilia-Romagna

LE STRATEGIE REGIONALI

Il quadro di riferimento per le politiche regionali sulla gestione dei rifiuti è costituito da due riferimenti di recente approvazione:

- ✓ **La Legge Regionale n. 16/2015** c.d. legge sull'economia circolare;
- ✓ **Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR):** E' lo strumento di pianificazione regionale di settore approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016.

Il quadro normativo delineato tende ad un **nuovo sistema di gestione dei rifiuti** che sia sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico e che punta a «**Fare dei rifiuti una risorsa**».

GLI OBIETTIVI AL 2020




Applicazione della **gerarchia europea** dei rifiuti che pone al primo posto la prevenzione seguita dal recupero e che considera lo smaltimento una opzione residuale.

- **-20/-25%** produzione pro-capite di rifiuti urbani
- **73%** di raccolta differenziata (articolato per aree omogenee);
- **70%** di riciclaggio;
- Minimizzazione del rifiuto urbano non inviato a riciclaggio;
- Decremento del **6%** della produzione dei rifiuti speciali e riduzione della loro pericolosità.


LA TARIFFA PUNTUALE: AZIONE CARDINE PER GLI OBIETTIVI DI PIANO

Lo strumento cardine per raggiungere gli obiettivi di piano è la **Tariffazione Puntuale**. L'estensione della TP **su tutto il territorio regionale entro il 2020** contribuirà:

- per un valore compreso tra il 67% e il 75% all'obiettivo di **riduzione**;
- all'aumento della % di **Raccolta Differenziata** stante i valori di letteratura che indicano valori superiori al 75% di RD;
- alla **riduzione del rifiuto pro-capite indifferenziato**.



I PRIMI RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE



- **% RD** (I semestre 2017)
Media **79%**
Massima **94%**
- **RI pro-capite** (I semestre 2017)
Media **117 Kg/ab/anno**
(Media RER **242 Kg/ab anno**)
Minimo **31 Kg/ab anno**

% RD	< 65%	65%-75%	75%-85%	>85%
N° Comuni	3	10	17	18
Pro-capite RI Kg/ab anno	<60	60-100	100-150	>150
N° Comuni	8	21	13	6

AZIONI PER AGEVOLARE L'INTRODUZIONE DI SISTEMI TP

- Il comma 8 dell'art. 5, della L.R. 16/2015 ha previsto l'emanazione delle **linee guida** per l'applicazione della tariffa puntuale in capo ad **ATERSIR** nelle more di quanto previsto dall'art. 1, comma 667, della legge n. 147/2013
- Il 20 aprile 2017 è stato emanato il **Decreto Ministeriale** recante i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso



La Regione Emilia-Romagna ANCI ed ATERSIR hanno siglato il **Protocollo di intesa** in materia di tariffazione puntuale (Del. 1159 del 02.08.2017)

E' stato inoltre costituito il **Comitato Guida** (D.D. 15756 del 09.10.2017)

IL PROTOCOLLO DI INTESA RER, ANCI E ATERSIR

- Per adottare la tariffazione puntuale è indispensabile avviare **azioni coordinate ed integrate**
- È opportuno affrontare le problematiche e gli aspetti inerenti l'attuazione della tariffa puntuale in **ottica multidisciplinare**, sotto l'aspetto tecnico, amministrativo e tributario
- Per agevolare l'introduzione della tariffazione puntuale entro il 2020 è necessario assicurare il **massimo coordinamento istituzionale** e garantire un'azione sistematica sul territorio che sia in grado di orientare le politiche ed i percorsi amministrativi dei Comuni

OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

- Predisporre e diffondere il **regolamento tipo** per l'applicazione della tariffazione puntuale
- Fornire **supporto ed assistenza ai Comuni** della Regione Emilia-Romagna nel percorso di implementazione dei sistemi di tariffazione puntuale
- Favorire la conoscenza e la **condivisione delle esperienze** e delle migliori pratiche legate all'applicazione della tariffa puntuale
- **Monitorare gli effetti** della diffusione dei sistemi di tariffazione puntuale (miglioramento delle performance ambientali, riduzione della produzione dei rifiuti, **eventuali criticità**)
- **Informare e sensibilizzare gli utenti** riguardo ai benefici della tariffa puntuale e ai risultati raggiunti nei territori in cui è già applicata.

IL REGOLAMENTO TIPO

La Regione Emilia-Romagna, ANCI ed ATERSIR a seguito di numerosi incontri del Comitato Guida hanno predisposto il regolamento tipo con l'obiettivo di fornire uno strumento di immediata applicazione per i Comuni che intendono implementare sistemi di tariffazione puntuale.

Partendo da una puntuale analisi della normativa di settore, tale documento rappresenta il modello di riferimento a supporto della predisposizione del regolamento comunale per la disciplina della **tariffa rifiuti corrispettiva**.

Nei prossimi mesi sarà predisposto ed inviato in consultazione anche il modello di Regolamento per la disciplina **del tributo puntuale**.

Entrambi i sistemi sono ammessi ai fini di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 16/2015.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUL REGOLAMENTO TIPO TARIFFA

- Il Regolamento Tipo in consultazione **parte dalle esperienze già in atto nel territorio regionale** con l'obiettivo di omogeneizzare le attuali esperienze.
- La maggior parte delle attuali metodologie sono basate sui criteri del D.P.R. 158/99 e contengono elementi che non consentono di ricondurre l'intero ammontare della **tariffa pagata dal singolo utente all'effettivo controvalore del servizio reso.**
- Il Regolamento Tipo rappresenta il punto di partenza di un percorso che nei prossimi mesi vedrà inoltre impegnato il Comitato Guida nell'elaborazione di una nuova metodologia che possa consentire il **superamento degli elementi presuntivi.**
- Nell'evoluzione di questa proposta di regolamento, si dovranno tenere in considerazione le attività che svolgerà **ARERA** (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) in merito alla predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti

FASI PER L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TIPO TARIFFA

Fase di elaborazione: Conclusa a metà marzo 2018

Fase di consultazione:

- Pubblicazione sul sito della RER (20.03.2018)
- Invio comunicazione a tutti Comuni, TRI, Associazioni dei consumatori, Associazioni ambientaliste, Gestori del servizio e altri stakeholder (20.03.2018)
- Termine per presentazione di osservazioni (16.04.2018)
- Analisi delle osservazioni da parte pervenute del Comitato Guida

Parallelamente:

- Analisi dei modelli gestionali attualmente in uso ed eventuali adeguamenti (con i Gestori)

Fase di emanazione: 1° semestre 2018

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO

- Il Regolamento tipo si articola in 5 Titoli:

TITOLO I	NORME GENERALI
TITOLO II	MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA
TITOLO III	RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
TITOLO IV	COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI
TITOLO V	NORME TRANSITORIE E FINALI

- *[Parentesi in rosso]*: Nell'articolato sono chiaramente indicate le specificazioni che necessariamente ATERSIR e i Comuni dovranno implementare sulla base della propria discrezionalità e delle scelte sottese.

TITOLO I - NORME GENERALI

<u>Articolo 1 - Oggetto</u>	5
<u>Articolo 2 - Definizioni</u>	6
<u>Articolo 3 – Il servizio di gestione integrata dei rifiuti</u>	8
<u>Articolo 4 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani</u>	9
<u>Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva</u>	9
<u>Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione</u>	9
<u>Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree</u>	10
<u>Articolo 8 - Definizione di locali Tariffabili</u>	11
<u>Articolo 9 - Utente obbligato al pagamento</u>	12
<u>Articolo 10 - Obbligazione pecuniaria</u>	13
<u>Articolo 11- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario</u>	14
<u>Articolo 12 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti</u>	15
<u>Articolo 13 - Mercati</u>	15
<u>Articolo 14 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)</u>	15

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, adottato dal **Comune** nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva in conformità al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio Locale di ATERSIR nell'ambito della potestà prevista dal comma 1-bis dell'art. 3-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei territori dei Comuni di

- E' prevista la **doppia approvazione** del Regolamento da parte del Consiglio Locale di ATERSIR di riferimento e da parte del Consiglio Comunale. I Consigli locali di ATERSIR approveranno quindi **lo Schema di Regolamento** per area gestionale mentre il Comune approverà, sulla base dello Schema di Regolamento approvato da ATERSIR, il proprio Regolamento comunale.
- L'approvazione da parte dei Consigli Locali di ATERSIR permetterà di **uniformare** il più possibile le modalità con cui i Comuni disciplinano l'applicazione della tariffa corrispettiva.

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 4 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilati ai rifiuti urbani dal punto di vista qualitativo e quantitativo, ai fini del servizio di gestione integrata dei rifiuti e dell'applicazione della Tariffa, i rifiuti non pericolosi individuati dal regolamento comunale in materia di assimilazione.

Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

- Il Regolamento Tipo, nelle more dell'approvazione del Decreto Ministeriale sull'**Assimilazione** conferma i criteri ad oggi vigenti nei singoli Comuni.
- La Tariffa corrispettiva è **applicata e riscossa dal Gestore** (comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013)

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree

La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 1 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.

- Per quanto già premesso la **classificazione dell'utenza non domestica** di norma è basata sulle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile n. 158/1999.
- Rimane ferma la facoltà di **utilizzare una diversa classificazione** delle utenze non domestiche o di **articolare le categorie** previste dal metodo normalizzato **in sottocategorie** riportandole in Allegato 1 al Regolamento.

TITOLO II –APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 15 - Commisurazione della parte fissa	15
Articolo 16 - Commisurazione della parte variabile	15
Articolo 17 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile	15

- L'appendice A, la cui analisi da parte del Comitato Guida è in corso, descrive le diverse **modalità di applicazione della Tariffa** rifiuti corrispettiva adottate finora nei Comuni emiliano-romagnoli.
- I sistemi analizzati sono riconducibili a **cinque diversi modelli**.
- E' attualmente in corso la verifica di coerenza dei cinque modelli con la struttura del regolamento proposto ed inizierà a breve il confronto con i Gestori del servizio.

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 19 - Riduzioni per utenza non domestica che avvia autonomamente i propri rifiuti a riciclo	16
Articolo 20 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti	16
Articolo 21 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio	16
Articolo 22 - Riduzioni per il compostaggio individuale	16
Articolo 23 - Riduzioni per il compostaggio di comunità	17
Articolo 24 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	17
Articolo 25 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente	17
Articolo 26 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	17
Articolo 27 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta	17
Articolo 28 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo	18
Articolo 29 - Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso	18
Articolo 30 - Riduzioni in caso di certificazione dei punti vendita	18
Articolo 31 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari	18
Articolo 32 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari	18
Articolo 33 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo	19
Articolo 34 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere	19
Articolo 35 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale	19
Articolo 36 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario	19
Articolo 37 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica	20
Articolo 38 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)	20
Articolo 39 - Riduzioni per manifestazioni ed eventi	20
Articolo 40 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni	20

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Le riduzioni e agevolazioni riportate nel Regolamento Tipo allegato partono dall'analisi della **normativa di settore** e hanno l'obiettivo di fornire l'elenco di riferimento delle riduzioni applicabili nei contesti in cui sono presenti **sistemi di misurazione puntuale del rifiuto**.
- Ogni articolo è dedicato ad un solo tipo di riduzione distinguendo, ove coerente con la tipologia di riduzione considerata, tra utenze domestiche e non domestiche.
- Il Regolamento Tipo **non disciplina la quantificazione** dell'agevolazione.
 - Per le riduzioni obbligatorie vengono riportate solo le soglie massime previste dalla normativa. Resta in capo al Comune/ATERSIR la fissazione della percentuale.
 - Per le riduzioni facoltative resta in capo al Comune/ATERSIR, la discrezionalità sull'opportunità di inserirle o meno, sulle modalità di applicazione e sugli importi/percentuali da prevedere.

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Le riduzioni prese in considerazione riguardano le riduzioni **obbligatorie** ai sensi della normativa vigente:

Articolo 20 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

La Tariffa è dovuta nella misura del *[indicare la % con massimo del 20%]* dell'importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 21 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

- Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.
- Le riduzioni di cui al comma 1 è dovuta nella misura del *[specificare la % con massimo 40%]* per le utenze poste a una distanza superiore a *[indicare la distanza in mt]* dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

Articolo 22 - Riduzioni per il compostaggio individuale

- All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc) è applicata una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Sono indicate le riduzioni **facoltative** tra le quali:
 - Riduzioni rivolte alle utenze non domestiche che adottano misure di **prevenzione dei rifiuti**

Articolo 19 - Riduzioni per utenza non domestica che avvia autonomamente i propri rifiuti a riciclo

Articolo 30 - Riduzioni in caso di certificazione dei punti vendita

Articolo 31 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

Articolo 32 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari

Articolo 33 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

Articolo 34 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere

Articolo 35 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale

- Riduzioni applicabili in casi particolari che determinano un' **“anomala” produzione di rifiuti** per i quali non è previsto un servizio separato di raccolta

Articolo 36 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario

Articolo 37 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica

Articolo 38 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e non domestiche **per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio** e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico. La relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla **fiscalità generale del Comune**.

TITOLO IV – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

<u>Articolo 41 - Comunicazione</u>	21
<u>Articolo 42 - Controllo</u>	21
<u>Articolo 43- Modalità di versamento e sollecito di pagamento</u>	22
<u>Articolo 44 - Riscossione</u>	23
<u>Articolo 45 - Rimborsi</u>	23
<u>Articolo 46 - Sanzioni</u>	24
<u>Articolo 47 - Contenzioso ed autotutela</u>	24

TITOLO IV – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

- I contenuti del Titolo IV sono stati allineati a quanto disciplinato nella **Carta dei Servizi**.
- Riguardo alle sanzioni l'articolato rimanda all'art. 9-bis della L.R. 16/2015 che prevede:
 - La sanzione amministrativa tra 50 € e 500 € per le violazioni del regolamento della Tariffa Puntuale;
 - L'accertamento e la contestazione delle violazioni sono effettuate dai Comuni tramite il Gestore.
- L'irrogazione delle sanzioni è in capo al Comune

TITOLO IV – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

Il Regolamento prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei seguenti casi:

- Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro i termini comunicati dal Gestore;
- Omessa comunicazione del venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni/agevolazioni da parte dell'utente;
- Omessa comunicazione dell'inizio/cessazione dell'utenza entro il termine stabilito;
- Infedele dichiarazione a seguito dei controlli.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

<u>Articolo 48 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia</u>	24
<u>Articolo 49 - Entrata in vigore</u>	24

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Dott.ssa Francesca Bellaera

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente

Servizio Giuridico dell'Ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali

Viale della Fiera, 8

40127 – Bologna (BO)

Tel : 051.527.6026

e-mail: francesca.bellaera@regione.emilia-romagna.it

